



Aprile 2023

Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

19.464

Iniziativa parlamentare «*Eliminare e impedire le discriminazioni degli Svizzeri nell'ambito del ricongiungimento familiare*»

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Compendio

Il Parlamento ha dato seguito all'iniziativa parlamentare «Eliminare e impedire le discriminazioni degli Svizzeri nell'ambito del ricongiungimento familiare» (19.464). Per la sua attuazione, la CIP-N ha condotto dal 9 settembre al 9 dicembre 2022 una procedura di consultazione sul progetto preliminare di modifica della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LStrl)¹.

Si propone una modifica degli articoli 42 capoversi 1 e 2, 47 capoversi 2 e 3 e 49 LStrl affinché le condizioni di ammissione per il ricongiungimento familiare dei familiari di un cittadino svizzero provenienti da Paesi terzi siano simili a quelle applicate ai cittadini dell'UE/AELS ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)² e della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)³.

Complessivamente sono stati presentati 37 pareri da 24 Cantoni, 5 partiti politici, 2 associazioni mantello dell'economia, 5 altre cerchie interessate e da un privato.

Fra i 19 Cantoni che si sono espressi a favore del progetto preliminare, 13 lo sostengono in questa forma (AG, AI, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SZ, TI, VD) mentre 6 (AR, BE, OW, SH, TG, UR) avanzano riserve o proposte di modifica. 4 partiti politici lo sostengono (PS, Centro, senza riserve; i Verdi e PLR con riserva). 2 organizzazioni mantello (USS, UCS), 5 organizzazioni interessate (Caritas Svizzera, CSP VD, ACES, FIZ e ODAS) e un privato (Zellweger) accolgono il progetto in questa forma.

Solo una minoranza dei Cantoni (GL, LU, NW, SO, ZG) e un partito politico (UDC) lo respingono.

I sostenitori del progetto ritengono che le condizioni di ammissione proposte raggiungano l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare. Alcuni Cantoni, comunque favorevoli al progetto preliminare, sottolineano che l'ampliamento della cerchia delle persone che ha diritto al ricongiungimento familiare e l'allentamento delle condizioni di ammissione al ricongiungimento familiare possono portare o porteranno a un aumento delle domande di ricongiungimento familiare e a costi supplementari nell'ambito dell'aiuto sociale.

Gli oppositori del progetto sostengono che la modifica proposta non è necessaria né appropriata, che viola l'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale (ZG, UDC) e che oltre a un considerevole impatto finanziario comporterà un onere eccessivo per le autorità competenti in materia di migrazione: per queste ragioni auspicano venga mantenuta la legislazione attuale.

¹ RS 142.20

² RS 0.142.112.681

³ RS 0.632.31

Sommario

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione 1

1.	Situazione iniziale	4
2.	Sintesi dei risultati della consultazione.....	4
3.	Sintesi delle principali osservazioni formulate dai partecipanti	5
4.	Contenuto del rapporto	6
5.	Principali risultati e proposte	6
5.1	Cantoni	6
5.2	Partiti politici	10
5.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e dell'economia	12
5.4	Altre cerchie e terzi interessati	12
6.	Elenco dei partecipanti che hanno risposto	14

1. Situazione iniziale

Il 1° settembre 2022 la CIP-N ha esaminato il progetto preliminare di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e l'ha accolto in vista della consultazione con 17 voti contro 7. La CIP-N ha aperto la procedura di consultazione il 9 settembre 2022, che si è conclusa il 9 dicembre 2022.

Il progetto preliminare elimina la disposizione dell'articolo 42 capoverso 2 LStrI secondo la quale gli ascendenti e i discendenti maggiorenni provenienti da Paesi terzi familiari di un cittadino svizzero, per avere diritto a un ricongiungimento familiare, devono essere in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Nel contempo viene abrogata la condizione che impone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero e i loro figli stranieri di età inferiore ai 18 anni debbano coabitare con il cittadino svizzero se non possiedono un permesso di soggiorno duraturo rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 42 cpv. 1 LStrI). Tuttavia, deve esserci una «*abitazione conforme ai bisogni*», come previsto anche dall'ALC per il ricongiungimento familiare. Analogamente all'ALC, sono aboliti i limiti di tempo per il ricongiungimento familiare dei familiari stranieri con un cittadino svizzero. Gli articoli 47 e 49 LStrI sono modificati di conseguenza.

2. Sintesi dei risultati della consultazione

Complessivamente sono stati presentati 37 pareri da 24 Cantoni, 5 partiti politici, 2 associazioni mantello dell'economia, 5 altre cerchie interessate e da un privato.

Complessivamente 19 Cantoni approvano il progetto preliminare: **AG, AI, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SZ, TI, VD** nella forma sottoposta e **AR, BE, OW, SH, TG, UR** formulando riserve o proposte di modifica.

I Cantoni di **GL, LU, NW, SO e ZG** lo respingono

4 partiti politici sostengono il progetto (**PS, Alleanza del Centro, Verdi e PLR**); il **PLR** e i **Verdi** lo appoggiano, ma esprimono riserve o proposte. Il **PLR** auspica l'applicazione di criteri rigorosi per quanto riguarda la pratica dell'immigrazione da Stati terzi, in modo da garantire l'indipendenza economica delle persone che hanno diritto al ricongiungimento familiare. I **Verdi** propongono di allentare alcune delle condizioni di ammissione risultanti dal progetto preliminare e si rammaricano che la CIP-N non colga l'occasione offerta dall'iniziativa per rivedere altre disposizioni di legge sul ricongiungimento familiare per altre categorie di stranieri.

L'**UDC** si oppone al progetto preliminare nel suo insieme.

Le associazioni mantello (**USS, UCS**) e le organizzazioni interessate (**Caritas Svizzera, CSP VD, ACES, FIZ e ODAS**) e un privato (**Zellweger**) che hanno partecipato alla consultazione sono favorevoli al progetto preliminare.

L'**USAM** et l'**Unione svizzera degli imprenditori** hanno rinunciato espressamente a formulare un parere.

3. Sintesi delle principali osservazioni formulate dai partecipanti

Osservazioni riguardo allo scopo del progetto preliminare

La maggioranza dei Cantoni, vale a dire 19 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD**), dei partiti politici (**Verdi, PS, Alleanza del Centro, PLR**) e degli altri partecipanti alla consultazione (**USS, UCS, Caritas Svizzera, CSP VD, ACES, FIZ, ODAS e Zellweger**) approvano il progetto preliminare.

Una minoranza di 5 Cantoni (**GL, LU, NW, SO et ZG**) e un partito politico (**UDC**) lo respingono. Ritengono che non sia né necessario né appropriato, o che avrà un impatto finanziario e un onere troppo elevati per le autorità competenti in materia di migrazione, e rivendicano la necessità di mantenere la legislazione attuale. **ZG** e l'**UDC** ritengono che sia in contrasto con l'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale, secondo cui il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali e il diritto al ricongiungimento familiare può essere limitato.

Osservazioni relative all'aumento del carico di lavoro e delle spese

Gli oppositori e alcuni partecipanti a favore del progetto preliminare rilevano che l'allargamento della cerchia delle persone che ha diritto al ricongiungimento familiare comporterà un aumento delle domande di ricongiungimento e un carico di lavoro supplementare per le autorità interessate. (**AG, AR, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, UR, TI, ZG e l'UDC**).

Taluni sostengono inoltre che l'allentamento delle condizioni di ammissione comporterà, o potrebbe comportare, un aumento dei costi dell'aiuto sociale per coloro che vengono ammessi in Svizzera nel quadro di un ricongiungimento familiare allargato (**AG, AR, JU, NE, GL, LU, NW, OW, SH, SO, TI, UR, ZG e l'UDC**). Alcuni Cantoni favorevoli al progetto (**BE, SH, AR, TG**) e il **PLR** auspicano che vengano apportate precisazioni o garanzie al fine di assicurare l'indipendenza finanziaria della famiglia durante tutto il soggiorno in Svizzera, o per evitare di dover versare prestazioni complementari nel caso in cui gli ascendenti anziani o malati, dopo il loro ingresso in Svizzera, dovessero essere ricoverati in ospedale o in una casa di cura. I **Verdi** propongono invece che il mantenimento dei figli di età superiore ai 21 anni sia coperto solo parzialmente dal cittadino svizzero e che vengano considerate altre fonti di reddito. Per quanto riguarda gli ascendenti, i **Verdi** rifiutano che il ricongiungimento familiare sia *de facto* legato alla disponibilità di mezzi finanziari.

Gli oppositori insistono sulla problematica dell'ampliamento della cerchia degli aventi diritto del ricongiungimento familiare: i principali motivi per cui sono contrari al progetto preliminare sono i costi aggiuntivi che temono andranno a carico della collettività (**GL, LU, NW, SO, ZG e UDC**).

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare degli ascendenti, **LU** e **ZG** ritengono che, se il progetto preliminare verrà attuato, sarà necessario creare nuovi posti negli istituti di cura (ospedali, case di riposo, ecc.), il che comporterà ulteriori investimenti per i Cantoni in questo settore.

Osservazioni sulla nozione di «abitazione conforme ai bisogni» e sulla soppressione dei termini applicabili al ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione favorevole al progetto preliminare approva tale condizione.

Solo i **Verdi** e **FIZ** rifiutano la condizione di «abitazione conforme ai bisogni». I **Verdi** auspicano che la responsabilità di disporre di un alloggio conforme ai bisogni non ricada

interamente sui membri della famiglia, ma che nella ricerca di una simile abitazione questi ultimi debbano poter contare sul sostegno delle autorità.

Gli oppositori al progetto preliminare – segnatamente i Cantoni **LU, ZG, SO**, che si sono espressi esplicitamente su questo tema – temono che l'abolizione dei termini per l'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare comporti difficoltà di integrazione, in particolare dei figli prossimi alla maggiore età.

4. Contenuto del rapporto

Il rapporto sui risultati più importanti della consultazione indica se il progetto preliminare è stato accolto positivamente o con riserve (in quanto sono stati proposti emendamenti o osservazioni specifiche) o se è stato respinto. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo originale dei pareri. L'elenco dei partecipanti che hanno risposto è riportato nel numero 6.

5. Principali risultati e proposte

5.1 Cantoni

In sintesi	
Approvazione:	AG, AI, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SZ, TI, VD
Approvazione con riserve / proposte:	AR, BE, OW, SH, TG, UR
Rifiuto:	GL, LU, NW, SO, ZG

Approvazione: **AG, AI, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SZ, TI, VD** sostengono il progetto. **AR, BE, OW, SH, TG, UR** sono favorevoli ma esprimono riserve o formulano proposte di modifica o aggiunta.

a) Osservazioni concernenti l'aumento dei costi dell'aiuto sociale e l'indipendenza finanziaria della famiglia (art. 42 cpv. 1 lett. a e b PP-LStrl)

In generale

AG, AR, JU, NE, OW, SH, UR, TI sottolineano che la proposta di modifica relativa all'allentamento delle condizioni applicabili al ricongiungimento familiare in linea ascendente e discendente comporterà per i Cantoni un aumento delle spese per l'aiuto sociale.

A questo proposito, **OW, UR, AR** sottolineano che i cittadini di Paesi terzi che giungono in Svizzera in virtù di un ricongiungimento familiare rischiano maggiormente di dover ricorrere all'aiuto sociale. **OW** afferma che tale constatazione depone a sfavore di un adeguamento dell'attuale situazione giuridica. Alla luce dello sviluppo demografico in Svizzera, in linea di principio vi è un notevole interesse pubblico a limitare l'ammissione di anziani senza impiego che non hanno mai versato contributi alla previdenza sociale.

Secondo **JU** e **TI**, le condizioni di ammissione stabilite nel progetto sono adeguate.

Proposte e osservazioni specifiche

BE sostiene lo scopo del progetto preliminare, ma ha una posizione più ambivalente riguardo alla modifica proposta poiché ritiene che, ai fini dell'attuazione, vadano soddisfatte alcune condizioni. È importante che il progetto non comporti un aumento delle spese dell'aiuto sociale. Questa conseguenza può essere evitata se le autorità competenti in materia di migrazione disciplinano in modo vincolante la garanzia del mantenimento e se in occasione dell'esame della domanda di ricongiungimento è viene verificata nel dettaglio la sostenibilità finanziaria. **BE** auspica che l'articolo 42 capoverso 1 lettera a del PP-LStrI sia completato come segue: «[...] *denen nachweislich und andauernd Unterhalt gewährt wird [o a carico in modo comprovato e continuo]*». Inoltre, il rapporto esplicativo dovrebbe indicare nel dettaglio il modo in cui si verifica e dimostra che il mantenimento è garantito.

AR e **SH**, come **BE**, reputano che l'indipendenza finanziaria della famiglia debba essere garantita per tutta la durata del soggiorno, al fine di evitare il ricorso all'aiuto sociale o alle prestazioni complementari. **AR** afferma che l'origine dei mezzi finanziari è irrilevante in questo contesto per analogia con all'attuale giurisprudenza applicabile ai cittadini dell'UE/AELS.

TG rileva che nella prassi la condizione che il richiedente il ricongiungimento familiare abbia già sostenuto finanziariamente i propri ascendenti o discendenti nel Paese di origine è importante ed è regolarmente oggetto di discussione presso le autorità amministrative e giudiziarie. **TG** propone di completare l'articolo 42 capoverso 1 lettere a e b PP-LStrI nel modo seguente: «[...] *oder denen bereits im Herkunftsland Unterhalt gewährt wird [o già a carico nel Paese di origine]*».

BL chiede che la Confederazione adotti tutte le misure necessarie per garantire l'indipendenza finanziaria della famiglia e ridurre così il rischio di dipendere dall'aiuto sociale.

BE, **JU** e **SH** chiedono di quantificare con maggiore precisione le spese supplementari che i Cantoni dovrebbero assumersi per garantire l'aiuto sociale in caso di attuazione del progetto preliminare. **BE** propone di rendere nota la percentuale concreta del rischio di aiuto sociale derivante dal ricongiungimento familiare di cittadini stranieri con il loro partner straniero (compresi i cittadini dell'UE/AELS). Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni più precise sul rischio di aiuto sociale associato al ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi con un cittadino svizzero.

SH evidenzia che l'ulteriore aumento dei costi a carico dei Cantoni dovuto alla modifica della legge federale è inaccettabile senza una compensazione finanziaria.

TI auspica che la SEM includa nelle sue direttive misure di accompagnamento per limitare il rischio di abusi e un ulteriore onere finanziario per i Cantoni. Il Cantone auspica inoltre che gli vengano fornite istruzioni chiare su come verificare le condizioni di ammissione per il ricongiungimento familiare previste dal progetto preliminare (condizione di già avere a carico gli aventi diritto al ricongiungimento familiare, dell'intenzione dei coniugi di coabitare e della conformità ai bisogni dell'abitazione).

b) Osservazioni concernenti l'aumento delle domande di ricongiungimento familiare

In generale

AG, **AR**, **BE**, **GE**, **GR**, **JU**, **NE**, **SH**, **UR**, **TI** sottolineano che si dovrà prevedere un aumento delle domande di ricongiungimento familiare e dell'onere lavorativo per le autorità migratorie interessate.

A questo proposito, **UR** ha sottolineato che l'estensione delle condizioni di ammissione previsto nel progetto di legge porterà a un aumento dell'immigrazione. **GR** sottolinea che l'aumento dell'immigrazione di persone in pensione richiederà ai Cantoni maggiori risorse e lavoro supplementare per la loro integrazione in Svizzera.

Proposte e osservazioni specifiche

BE constata che l'aumento delle domande di ricongiungimento familiare è difficilmente quantificabile, ma accettabile. Sottolinea che finora le domande di ricongiungimento familiare presentate da cittadini dell'UE/AELS per i loro figli maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono state relativamente rare. Presume che, nel caso il progetto venga attuato, le domande di questo tipo presentate da cittadini svizzeri saranno altrettanto rare.

NE è consapevole che il progetto potrebbe comportare un carico di lavoro aggiuntivo e maggiori costi per l'aiuto sociale, ma ritiene che tali considerazioni non devono giustificare il rifiuto.

JU avrebbe auspicato che i possibili effetti negativi della revisione proposta, sia in termini di aumento del carico di lavoro che di possibili maggiori costi per l'aiuto sociale, fossero definiti con maggiore precisione.

c) Altre osservazioni

Secondo **BE**, i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di concludere accordi d'integrazione vincolanti nei settori della lingua, dell'istruzione e del mercato del lavoro. Critica il fatto che i Cantoni debbano offrire prestazioni attraverso i programmi cantonali d'integrazione (PIC) senza prevedere alcun vincolo per i beneficiari di tali prestazioni. **BE** chiede che venga istituita la base legale necessaria a tal fine.

OW si dice scettico a estendere il diritto al ricongiungimento familiare ai figli fino a 21 anni di età. L'esperienza ha dimostrato che più i figli sono grandi al momento del ricongiungimento familiare, più la loro integrazione diventa difficile.

BS e **JU** ritengono che le possibili conseguenze negative del progetto preliminare siano note sulla base delle precedenti esperienze nell'ambito del ricongiungimento familiare di cittadini dell'UE/AELS e debbano essere accettate. **JU** prevede che il progetto preliminare non causerà particolari difficoltà nella sua attuazione.

Rifiuto: **GL**, **LU** respingono il progetto preliminare in questa forma, **NW**, **SO**, **ZG** lo respingono nel suo insieme.

a) Principali motivi di rifiuto

SO ritiene che le conseguenze dell'applicazione delle modifiche proposte siano imprevedibili e molto problematiche. In particolare ravvisa problemi dovuti all'estensione della cerchia degli aventi diritto e dei diritti al ricongiungimento familiare, in considerazione del lavoro supplementare che ne deriverebbe per le autorità interessate e delle relative ripercussioni finanziarie, in particolare sui costi dell'aiuto sociale a carico dei Comuni e dei Cantoni.

GL si esprime in termini analoghi e respinge (per il momento) il progetto preliminare in questa forma a causa dei rischi che esso comporta. Osserva inoltre che, se adottasse la modifica, la Svizzera riprenderebbe il diritto europeo senza che vi sia alcun obbligo o necessità in tal senso.

ZG, **NW** chiedono di mantenere la formulazione attuale dell'articolo 42 LStrI osservando che l'estensione della cerchia degli aventi diritto al ricongiungimento familiare comporterebbe in Svizzera enormi problemi e costi supplementari in vari ambiti.

b) Osservazioni concernenti l'aumento dei costi dell'aiuto sociale e l'occupazione degli istituti di cura

GL, LU, NW, SO, ZG ritengono che il progetto preliminare comporti un aumento dei costi dell'aiuto sociale e che spesso, dopo un soggiorno prolungato, la revoca del permesso di dimora a causa di una dipendenza dall'aiuto sociale non è proporzionata. **LU, NW, SO, ZG** insistono sul fatto che questo avviene soprattutto quando gli ascendenti (anziani) hanno bisogno di cure (case di riposo, strutture medico-sociali, ospedali) che non possono essere finanziate dall'interessato o dalla sua famiglia. Ne deriverebbero anche investimenti finanziari supplementari in taluni istituti di cura per garantire posti a sufficienza. **ZG** osserva che talvolta la presa a carico in Svizzera da parte dei familiari è garantita solo per un certo periodo e successivamente si rende necessario il ricovero in una struttura medico-sociale o in ospedale.

Secondo **LU** occorre prevedere da due- a trecento posti di cura supplementari per far fronte al nuovo fabbisogno. Gli investimenti e i costi supplementari dovrebbero essere presentati nel messaggio del Consiglio federale affinché il Parlamento possa prendere una decisione con cognizione di causa anche in relazione a questo aspetto.

GL sottolinea che, a causa della struttura demografica del Cantone, gli oneri e i costi prevedibili si situerebbero ben al di sopra della media svizzera.

SO precisa che, già oggi, la condizione di ammissione prevista anche nell'ALC secondo cui la presa a carico deve essere garantita comporta una serie di difficoltà d'interpretazione e di applicazione pratica. Il progetto preliminare non apporta alcuna precisazione al riguardo e i Cantoni si ritroverebbero confrontati con diverse questioni aperte in merito all'applicazione e all'interpretazione.

c) Osservazioni concernenti la condizione dell'«abitazione conforme ai bisogni» e la coabitazione dei membri della famiglia (art. 42 cpv. 1 PP-LStrl in combinato disposto con l'art. 49 PP-LStrl)

LU, SO auspicano una definizione più dettagliata. **LU** sottolinea che la nozione è definita in modo diverso a seconda delle regioni o dei Cantoni. Chiede che il Consiglio federale fornisca nel suo messaggio una definizione chiara di questa nozione, affinché possa essere ripresa in un'ordinanza.

ZG, SO osservano che, secondo il progetto, i coniugi non dovranno più necessariamente coabitare. Ne consegue un rischio di abuso poiché le autorità competenti avrebbero maggiori difficoltà a verificare la reale esistenza di un'unione coniugale o di una comunità familiare. Verificare le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora risulterebbe pertanto più difficile in caso di scioglimento dell'unione coniugale: il diritto per il coniuge e i loro figli a rimanere in Svizzera presuppone una durata dell'unione coniugale di almeno tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrl).

d) Osservazioni concernenti la soppressione dei termini per il ricongiungimento familiare (art. 47 cpv. 2 e 3 PP-LStrl)

LU, ZG, SO precisano che la soppressione del termine per il ricongiungimento familiare dei figli può comportare che il ricongiungimento familiare sia chiesto tardi e che questo possa pregiudicare la loro integrazione in Svizzera. Secondo **ZG**, giovani adulti che non riescono a integrarsi professionalmente nel loro Paese di origine potrebbero raggiungere i loro genitori in Svizzera con il rischio di dipendere successivamente dall'aiuto sociale.

e) Altre osservazioni

ZG rileva che il progetto preliminare comporterà un aumento dell'immigrazione che non potrà essere controllata tramite i contingenti. Ritiene che la proposta sia in contraddizione con l'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale secondo cui il diritto al ricongiungimento familiare può essere limitato.

SO ritiene che mantenere la disparità di trattamento attuale sia conforme alla Costituzione federale. Sottolinea che tale disparità vada relativizzata poiché i familiari che possono rivendicare un ricongiungimento familiare conformemente all'ALC spesso hanno un diritto di soggiorno autonomo, segnatamente perché esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Vi sono quindi delle ragioni legittime per trattare in modo diverso queste due categorie di persone.

NW evidenzia che la normativa attuale comporta degli ostacoli soprattutto al ricongiungimento familiare in linea ascendente. Le autorità della migrazione sono spesso confrontate con domande di ricongiungimento familiare da parte di cittadini svizzeri (naturalizzati), in particolare quando peggiorano la situazione nel loro Paese di origine o lo stato di salute dei familiari all'estero.

5.2 Partiti politici

In sintesi

Approvazione: **PS, Alleanza del Centro**

*Approvazione con riserve
e/o proposte:* **I Verdi, PLR**

Rifiuto: **UDC**

Approvazione: Il **PS** e l'**Alleanza del Centro** sono favorevoli al progetto preliminare; **I Verdi** e il **PLR** sono anch'essi favorevoli, ma con riserva.

a) Osservazioni generali

Il **PS** osserva che il contenuto del progetto preliminare risponde a una richiesta di lunga data del partito al Parlamento e lo sostiene.

L'**Alleanza del Centro** ritiene che le condizioni poste dal progetto preliminare ai fini del ricongiungimento familiare siano adeguate e che l'estensione delle condizioni di ammissione sia moderata.

I **Verdi** sostengono il progetto preliminare ma lamentano che la CIP-N non colga l'occasione di rivedere altre disposizioni in materia di ricongiungimento familiare. Propongono anche alcune modifiche per quanto concerne i mezzi finanziari di cui devono disporre i membri della famiglia e respingono la condizione relativa all'abitazione conforme ai bisogni, la quale limita l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

Il **PLR** esprime apprezzamento per l'obiettivo del progetto preliminare e lo considera una soluzione nella giusta direzione, ma chiede anche che vengano applicati criteri severi in relazione alla pratica in materia di migrazione da Paesi terzi. Insiste sull'importanza di evitare che le nuove disposizioni attraggano nuova migrazione verso il nostro sistema sociale. Al fine di evitare abusi, devono essere garantite le condizioni relative all'indipendenza economica e alla cura della persona per coloro che ottengono il diritto al ricongiungimento familiare. Si rammarica anche che il rapporto esplicativo non fornisca alcuna stima sull'immigrazione attesa in caso di attuazione delle nuove disposizioni.

b) Osservazioni e proposte relative alla presa a carico dei membri della famiglia che hanno diritto al ricongiungimento familiare (art. 42 cpv. 1 lett. a e b PP-LStrI)

I Verdi propongono di precisare che la presa a carico dei figli di oltre 21 anni del cittadino svizzero e del suo coniuge possa essere garantita anche solo in parte e che sia presa in considerazione anche una loro eventuale capacità futura di integrarsi nel mercato del lavoro. Propongono altresì di introdurre un'eccezione alla garanzia della presa a carico dei figli che seguono una formazione e che dimostrano di voler sopperire loro stessi ai propri bisogni (ad. art. 42 cpv. 1 lett. a PP-LStrl).

Per quanto concerne i parenti e affini ascendenti si oppongono al fatto che il ricongiungimento familiare dipenda *de facto* dalla disponibilità di mezzi finanziari. Propongono che tale diritto sia concesso alla famiglia allargata – compresi i genitori che sono in uno stato di dipendenza dal punto di vista emotivo, sociale o finanziario – e che la Confederazione provveda ad agevolare il ricongiungimento familiare per queste ragioni, senza escluderle con il pretesto che non sussiste la garanzia della presa a carico (ad. art. 42 cpv. 1 lett. b PP-LStrl).

c) Osservazioni e proposte relative alla condizione «abitazione conforme ai bisogni» (art. 42 cpv. 1 PP-LStrl)

I Verdi respingono la condizione di disporre di un'abitazione conforme ai bisogni e insistono sul fatto che le direttive della Segreteria di Stato della migrazione siano troppo restrittive al riguardo. Ritengono che questa condizione di ammissione riduca il diritto al ricongiungimento familiare alla capacità finanziaria del richiedente. Chiedono che la responsabilità di disporre di un'abitazione conforme ai bisogni non venga addossata interamente alla famiglia, ma che sia possibile fare capo all'assistenza delle autorità al fine di ottenere un'abitazione adeguata.

I Verdi sono favorevoli allo stralcio della condizione relativa alla coabitazione e chiedono che la legge garantisca a tutte le persone vittime di violenza coniugale un diritto di soggiorno indipendente, conformemente a quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare della CIP-N (21.504) «*Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrl in caso di violenza nel matrimonio*».

Rifiuto: L'UDC respinge il progetto preliminare nel suo insieme.

Principali motivi del rifiuto:

L'UDC ritiene che il progetto preliminare vada in direzione opposta da quanto auspicato da Popolo e Cantoni, i quali, accettando l'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» il 9 febbraio 2014, hanno chiaramente espresso la loro volontà di ridurre l'immigrazione. Ritiene inoltre inaccettabile, vista l'attuale situazione demografica, proporre allentamenti in materia di flussi migratori che sfuggano a qualsiasi contingentamento, violando in tal modo la Costituzione federale (art. 121a Cost).

Il partito sottolinea che siamo qui di fronte a uno dei rari ambiti della politica migratoria in cui il legislatore federale ha ancora un'influenza reale. Ritiene inoltre che le nuove disposizioni fungeranno da richiamo provocando un sovraccarico prevedibile delle istituzioni sociali, che a sua volta si ripercuoterà sui Cantoni. Nella prassi, la revoca di un permesso di dimora a causa di insufficienti mezzi finanziari per il mantenimento della famiglia non è generalmente considerata proporzionata. L'UDC precisa altresì che deriverebbero costi sproporzionati a carico dell'AVS per persone che non hanno mai versato i contributi.

L'UDC ritiene che il progetto preliminare sia tanto più fuori luogo se si considera che viene presentato in un momento in cui la Svizzera è confrontata con un'immigrazione record e la popolazione deve fare i conti con un'importante crisi del potere di acquisto. Considera che non sia necessario alcun intervento nella LStrl dato che né la Corte europea dei diritti dell'uomo né il Tribunale federale hanno sinora valutato l'attuale normativa in materia di ricongiungimento familiare in quanto contraria al diritto superiore.

5.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e dell'economia

In sintesi

Approvazione:	USS, UCS
Rifiuto:	-
Rinuncia a esprimere un parere:	USAM, Unione padronale svizzera

Osservazioni generali

L'**USS** sostiene il progetto preliminare sottolineando l'urgenza di adeguare le pertinenti basi legali.

L'**UCS** osserva che l'attuale discriminazione di cui sono vittime i cittadini svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE/AELS in materia di ricongiungimento familiare non si giustifica e che il progetto preliminare consente di porre rimedio a tale situazione. Il fatto che la normativa proposta possa comportare costi supplementari per talune città nell'ambito dell'aiuto sociale non costituisce un motivo sufficiente per rinunciare all'attuazione.

5.4 Altre cerchie e terzi interessati

In sintesi

Approvazione:	Caritas Svizzera, CSP VD, ACES, FIZ e ODAS, Zellweger
Rifiuto:	-

a) Osservazioni e proposte concernenti la condizione «abitazione conforme ai bisogni» (art. 42 cpv. 1 PP-LStrl)

FIZ chiede di stralciare la condizione di disporre di «un'abitazione conforme ai loro bisogni» nell'articolo 42 capoverso i PP-LStrl. In alternativa propone di mantenere la formulazione attuale ossia la condizione di «coabitare». Se si dovesse mantenere la condizione dell'abitazione conforme ai bisogni, **FIZ** chiede che le autorità competenti tengano conto delle differenze regionali, ossia lascino alle famiglie il tempo necessario per trovare un'abitazione conforme.

Caritas Svizzera, ODAS sono favorevoli all'abrogazione della condizione relativa alla «coabitazione» della famiglia e alla modifica introdotta con l'obbligo di disporre di un'«abitazione conforme ai loro bisogni», analogamente a quanto richiesto in applicazione dell'ALC per il ricongiungimento familiare dei cittadini dell'UE/AELS. **Caritas Svizzera** sottolinea che il progetto preliminare non avrà alcuna conseguenza sul diritto di soggiorno in caso di separazione fisica dei coniugi.

b) Osservazioni concernenti il termine per il ricongiungimento familiare (art. 47 PP-LStrl)

Caritas Suisse, CSP VD esprimono soddisfazione per il fatto che venga soppresso il termine per il ricongiungimento familiare. Pur riconoscendo l'importanza di un arrivo precoce dei minori in Svizzera ai fini della loro integrazione, **Caritas Suisse** precisa che vi sono delle situazioni in cui il ricongiungimento familiare tardivo è del tutto ragionevole se non l'unica soluzione possibile.

c) Altre osservazioni e proposte

Caritas Suisse, ODAS chiedono sia che le condizioni relative al ricongiungimento familiare siano allentate sia che i termini applicabili allo stesso vengano abrogati anche per gli stranieri a basso reddito, le persone ammesse provvisoriamente, le famiglie separate nell'ambito dell'Accordo di Dublino o i minori rifugiati i cui genitori sono all'estero.

ODAS reputa problematico che la proroga del permesso di dimora per il ricongiungimento familiare, in particolare in caso di dipendenza dall'aiuto sociale, sia rimesso in discussione dopo un periodo relativamente breve dall'entrata in Svizzera dei familiari. Sulla scorta di questa considerazione, l'**ODAS** si dice scettico sul progetto di modifica della LStrI in corso volto a limitare le prestazioni di aiuto sociale nei primi tre anni di soggiorno in Svizzera dei familiari del cittadino svizzero. Ritiene che le nuove norme comporteranno nuove disparità di trattamento fra i cittadini svizzeri e i cittadini dell'UE/AELS che non sono toccati dal progetto e chiede espressamente di rinunciarvi.

6. Elenco dei partecipanti che hanno risposto

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Canton du Jura, Conseil d'Etat	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Die Mitte

Le Centre

Alleanza del Centro

FDP. Die Liberalen

FDP

PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLR

PLR. I Liberali-Radicali

PLR

GRÜNE Schweiz

Grüne Schweiz

Les VERT-E-S suisses

Les Verts

VERDI svizzera

I Verdi

Schweizerische Volkspartei

SVP

Union démocratique du centre

UDC

Unione democratica di centro

UDC

Sozialdemokratische Partei der Schweiz

SP

Parti socialiste suisse

PSS

Partito socialista svizzero

PSS

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

SGV

Association des Communes Suisses

Associazione dei Comuni Svizzeri

Schweizerischer Städteverband

SSV

Union des villes suisses

UVS

Unione delle città svizzere

UCS

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerbeverband	SGV
Union suisse des arts et métiers	USAM
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Schweizerischer Arbeitgeberverband	SAV
Union patronale suisse	UPS
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Schweiz. Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
Unione sindacale svizzera	USS

5. Weitere interessierte Kreise / autres milieux intéressés / altre cerchie interessate

Caritas Schweiz	Caritas
Caritas Suisse	
Caritas Svizzera	
Centre social protestant Vaud	CSP
Christof Zellweger	
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz	HEKS
Entraide des Églises protestantes de Suisse	EPER
Aiuto delle chiese evangeliche svizzere	ACES
Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht	SBAA
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers	ODAE
Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri	ODAS
Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	FIZ